

Pubblicato il 19/02/2025

N. 01095 /2025 **REG.PROV.CAU.**  
N. **01102/2025 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2025, proposto da Nocrn Group in persona del Lrpt Graham Hasting Evans, A.E.L.S. Skills Ltd in persona del Lrpt Nunzio Pagano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;

A.E.L.S. Skills Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gino Giuliano, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie n. 9;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

British Institutes, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del Decreto del Ministero del Merito e dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del 21.11.2024, recante il nuovo elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico, nella parte in cui non ha inserito in tale nuovo elenco i due Enti ricorrenti che avevano presentato apposita domanda con NOCN quale proponente;
- del verbale dell'8.1.2024, recentemente conosciuto, della Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti previsti dal decreto Ministeriale 10 marzo 2022, n. 62 e di validare le candidature per l'inclusione nell'elenco degli enti che rilasciano le certificazioni di competenze linguistico comunicative in lingue al personale scolastico (di seguito anche: Commissione), con cui tale commissione ha espresso parere negativo all'accoglimento dell'istanza presentata da NOCN Group, ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco;
- della Comunicazione, dell'8.7.2024, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10 bis L. 241/1990 ed all'art. 5, comma 5, D.M. 10 marzo 2022, n. 62, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, sulla base del suddetto parere negativo espresso dalla suddetta Commissione, comunicava a NOCN Group l'esito negativo dell'esame della predetta Istanza, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione di apposite controdeduzioni e documenti;
- del verbale della suddetta Commissione, n. 3, del 25.10.2024, conosciuto a seguito dell'ostensione documentale da parte del M.I.M., avvenuta in data 24.12.2024, in accoglimento di apposita istanza di accesso, con cui, a conclusione dell'esame delle controdeduzioni presentate dall'odierna ricorrente, veniva confermato “il parere negativo per l'inclusione dell'ente italiano “NOCN GROUP” e della relativa certificazione di cui è stato chiesto il riconoscimento nell'elenco di cui all'art. 1, comma 4, del D.M., n. 62/2022”;

- in parte qua, del DM, n. 62, del 10.03.2022, recante “requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico”;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli di cui sopra.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- le doglianze di cui al ricorso presentino prima facie possibili profili di non implausibilità che necessitano di accurato vaglio nel merito;
- le esigenze cautelari della ricorrente, in generale e fatto salvo quanto si dirà appresso, siano tutelabili anche in via ripristinatoria e/o risarcitoria a seguito della fase del merito, la cui trattazione viene fissata come in dispositivo;
- sia comunque necessario assicurare tutela interinale alla parte ricorrente con riguardo solo ed esclusivamente alla portata retroattiva dei provvedimenti impugnati (che appaiono spiegare la propria efficacia a far data dall'a.s. 2024/2025, invece che a far data dall'emanazione del provvedimento del 21 novembre 2024);
- sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per “pubblici proclami” nei sensi e modalità di cui all'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio, a pena di improcedibilità sia in relazione ai termini della notifica sia in relazione ai termini del deposito;
- le spese della presente fase debbano essere compensate vista la novità della

controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda cautelare nei termini e limiti di cui in motivazione;

- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami" nei termini e modalità di cui in motivazione;

- fissa udienza pubblica al 1 luglio 2025;

- compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Giovanni Caputi**

**IL PRESIDENTE**

**Alessandro Tomassetti**

**IL SEGRETARIO**